



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

VIA ROMA, 46 - 33037 PASIAN DI PRATO

REGOLAMENTO

GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20.04.2022.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Chiarezza e certezza delle norme regolamentari
- Articolo 3 – Pubblicità e informazione in ordine ai provvedimenti comunali;
- Articolo 4 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti
- Articolo 5 – Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione
- Articolo 6 – Avviso bonario

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

- Articolo 7 – Individuazione delle entrate
- Articolo 8 – Soggetti Responsabili delle entrate
- Articolo 9 – Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze
- Articolo 10 – Agevolazioni

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 11 – Forme di gestione
- Articolo 12 – Modalità di pagamento
- Articolo 13 – Importo minimo per le entrate tributarie
- Articolo 14 – Importo minimo per le altre entrate
- Articolo 15 – Attività di verifica e controllo
- Articolo 16 – Termini per la notificazione degli atti impositivi
- Articolo 17 – Requisiti dell'atto impositivo
- Articolo 18 – Sanzioni tributarie

- Articolo 19 – Sanzioni non tributarie
- Articolo 20 – Interessi
- Articolo 21 – Spese di notificazione
- Articolo 22 – Autotutela
- Articolo 23 – Dilazione del pagamento delle somme dovute
- Articolo 24 – Riscossione coattiva delle entrate
- Articolo 25 – Rimborsi
- Articolo 26 – Compensazione

TITOLO IV ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Articolo 27 – Finalità

CAPO A RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Articolo 28 – Ambito di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso

CAPO B INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 29 – Diritto di interpello del contribuente
- Articolo 30 – Presentazione dell'istanza di interpello
- Articolo 31 – Istanza di interpello
- Articolo 32 – Adempimenti del Comune
- Articolo 33 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

CAPO C AUTOTUTELA

- Articolo 34 – Autotutela – Principi
- Articolo 35 – Autotutela su istanza di parte
- Articolo 36 – Procedimento in autotutela d'ufficio

CAPO D ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 37 – Disciplina dell'istituto
- Articolo 38 – Ambito di applicazione
- Articolo 39 – Attivazione del procedimento
- Articolo 40 – Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
- Articolo 41 – Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
- Articolo 42 – Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento
- Articolo 43 – Atto di accertamento con adesione
- Articolo 44 – Perfezionamento della definizione
- Articolo 45 – Effetti della definizione
- Articolo 46 – Riduzione della sanzione

CAPO E RECLAMO / MEDIAZIONE

- Articolo 47 – Ambito di applicazione del Reclamo / Mediazione
- Articolo 48 – Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
- Articolo 49 – Trattazione dell'istanza
- Articolo 50 – Accordo di mediazione
- Articolo 51 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Articolo 52 – Sanzioni
- Articolo 53 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
- Articolo 54 – Provvedimento di diniego
- Articolo 55 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

TITOLO V NORME FINALI E DI RINVIO

- Articolo 56 – Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, dall'art. 50 della L. 449 del 27.12.1997 e dalla L. 212 del 27.07.2000 n. 212 (recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente), disciplina in via generale le entrate comunali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione amministrativa, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività, relative liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate del Comune.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con le diverse disposizioni contenute nei specifici regolamenti di disciplina della singola entrata, nonché a tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
4. Le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo dell'entrata, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti degli utenti e contribuenti:
 - Chiarezza e certezza delle norme regolamentari;
 - Pubblicità e informazione in ordine ai provvedimenti comunali;
 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione;
 - Rapporti conseguenti all'attuazione delle norme contenute all'articoli 1 dello Statuto comunale e delle disposizioni di legge in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 2 – Chiarezza e certezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora sopravvenute disposizioni di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.
5. Le norme regolamentari in materia tributaria, se non espressamente previste da norme statali, non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che abbiano scadenze anteriori al 60° giorno dalla loro entrata in vigore.
6. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo quanto disciplinato nel presente regolamento.

Articolo 3 – Pubblicità e informazione in ordine ai provvedimenti comunali;

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace nel rispetto delle seguenti priorità e modalità operative:
 - spazi informativi sul sito internet del Comune;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;
 - distribuzione di guide informative;
 - apertura di sportelli di ricevimento al pubblico nei giorni feriali (sabato escluso).

Articolo 4 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti

1. I regolamenti delle singole entrate devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico degli utenti ulteriori adempimenti, non previsti dalle disposizioni di legge.
2. E' fatto divieto al Comune richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. Gli uffici condividono tra loro le informazioni necessarie per la definizione delle specifiche istruttorie. Il reperimento delle informazioni e l'interscambio dei dati dovrà privilegiare il formato elettronico al fine di consentirne una immediata conoscenza.
3. Ove non diversamente previsto, il termine per l'interscambio delle informazioni, qualora non autonomamente reperibili o interscambiabili tramite gli strumenti informatici dell'ente, non può essere superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio istante.

Articolo 5 – Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione

1. Il Comune garantisce la collaborazione nel servizio di informazione ed assistenza per gli adempimenti connessi alla determinazione del pagamento delle entrate in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, preferendo la modalità informatica e comunque avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficaci.
2. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza dell'istanza ed individuazione del soggetto interessato.

Articolo 6 – Avviso bonario

1. Ove non diversamente previsto, prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare l'utente/contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro un termine congruo dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Articolo 7 – Individuazione delle entrate

1. Le entrate si suddividono in:

- **TRIBUTARIE:** quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi statali e regionali, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- **ALTRE ENTRATE:** quelle derivanti da, proventi e crediti di qualsiasi natura che l'ente locale ha il diritto di riscuotere in ragione di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli.

Articolo 8 – Soggetti Responsabili delle entrate

1. I soggetti responsabili delle entrate sono, per le:

- **ENTRATE TRIBUTARIE:** il Funzionario Responsabile del singolo tributo il quale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.
- **ALTRE ENTRATE:** I Responsabili dei singoli servizi ai quali le singole voci di entrata risultano affidate nel P.E.G. Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

Articolo 9 – Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie del comune sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 10 – Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 11 – Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.

I suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento sono:

- per le ENTRATE TRIBUTARIE: previste nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
- per le ALTRE ENTRATE: secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 8 del D. L. 162 del 30.12.2019, e s.m.i. attraverso il sistema PagoPA.

Qualora diversamente disciplinato dalla normativa, il pagamento può essere fatto tramite:

- la tesoreria comunale;
- il conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria comunale;
- banche e istituti di credito convenzionati;
- il concessionario del servizio di riscossione;
- l'economo comunale o altri agenti contabili limitatamente ai specifici regolamenti e nei limiti autorizzativi per la riscossione di particolari entrate.

Articolo 13 – Importo minimo per le entrate tributarie

1. Non si effettua il rimborso e parimenti non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare di Euro 5,00 (cinque,00).

2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 12,00 (dodici,00).

Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

3. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 14 – Importo minimo per le altre entrate

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, qualora il Comune non versi in situazioni strutturalmente deficitarie la Giunta comunale, con proprio provvedimento motivato, può prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o

limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

2. L'importo minimo di cui al comma precedente non può essere comunque superiore all'importo minimo previsto per le entrate tributarie.

Articolo 15 – Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Finanziario e Tributi e i soggetti incaricati della gestione e riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento delle entrate e di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - a) risorse tributarie comunali;
 - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D. L. 203/2005; individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i. è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari.

Tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, nonché di personale dipendente del Comune specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo.

La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta comunale.

Articolo 16 – Termini per la notificazione degli atti impositivi

1. I provvedimenti impositivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative e tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 17 – Requisiti dell'atto impositivo

1. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione

delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui alla riscossione coattiva delle entrate.

Articolo 18 – Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e s.m.i. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Articolo 19 – Sanzioni non tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono disciplinate dalle specifiche norme statali, regionali o regolamentari.

Articolo 20 – Interessi

1. Gli interessi, sia per le somme da riscuotere od accertare sia per quelle da rimborsare sono determinate nella misura annua del tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili rimborsabili o da diversa data prevista dalla legge.
3. Nel caso di avviso di accertamento od ingiunzione si provvede a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute determinati nella misura annua del tasso legale.

Articolo 21 – Spese di notificazione

1. I provvedimenti di liquidazione e accertamento e le ingiunzioni possono liquidare ed intimare il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notificazione, determinate nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22 – Autotutela

1. Il funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di 1° grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - valore della lite;

- costo della difesa;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro;
3. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nel caso di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
- doppia imposizione;
 - errore di persona;
 - prova di pagamento regolarmente eseguita;
 - errore di calcolo nella liquidazione dell'importo dovuto;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che ha emanato l'atto sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

Articolo 23 – Dilazione del pagamento delle somme dovute

1. Compete al Funzionario del tributo od al Responsabile del Servizio Finanziario il rilascio delle dilazioni di pagamento.
2. E' possibile rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R. D. 689/1910, nei soli casi di temporanea difficoltà del debitore.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

Al fine di valutare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica, la richiesta di rateizzazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalla documentazione di seguito indicata se presentata da:

- persona fisica o ditta individuale: documentazione relativa alle condizioni lavorative (quali ad es. busta paga), dichiarazione ISEE ordinario in corso di validità come da prospetto sotto riportato;
 - società di persone : gli ultimi due bilanci approvati; se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate, da cui deve emergere la situazione temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare il debito in un'unica soluzione;
 - società di capitali e gli enti del terzo settore: gli ultimi due bilanci approvati, da cui deve emergere la situazione temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare il debito in un'unica soluzione;
4. Su richiesta del debitore, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto, dallo stato temporaneo di difficoltà e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio secondo il successivo schema:

	Numero massimo di rate mensili	Persone fisiche ISEE ordinario inferiore a
fino a € 100,00	Nessuna dilazione	-
da € 100,00 a € 500,00	4	€ 10.000,00
da € 501,00 a € 3.000,00	12	€ 30.000,00
da € 3.000,00 a € 6.000,00	24	€ 30.000,00
da € 6.000,00 a € 20.000,00	36	€ 30.000,00
oltre € 20.000,00	48	€ 30.000,00

5. Per importi da € 501,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto

specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

6. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del servizio finanziario - tributi. Il debitore dovrà esibire al Servizio finanziario - tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D. Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Articolo 24 – Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D. L. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214 del 22.12.2011, e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :

- a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il Funzionario Responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.
 6. Per le altre entrate non tributarie, resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 25 – Rimborsi

1. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso delle somme versate e non dovute è di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. In caso di mancata comunicazione entro detto termine, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
4. Nello stesso termine l'ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui sopra è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
5. Qualora il soggetto istante non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
6. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi.
7. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali all'importo minimo stabilito per le entrate tributarie.
8. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 26 – Compensazione

1. Nel soli casi in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debito di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - d) liquidazione contributi sociali.

TITOLO IV ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 27 – Finalità

1. Ai fini del contenimento del contenzioso il Comune adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, che ha emesso l'atto di accertamento, effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di tax compliance, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 212/2000.

CAPO A RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 28 – Ambito di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso

1. E' ammessa la regolarizzazione spontanea degli errori, delle omissioni dichiarative e di versamento da parte del contribuente per mezzo dell'istituto del ravvedimento operoso.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. L'efficacia del ravvedimento comporta il contestuale pagamento del tributi dovuto, degli interessi legali calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello dell'effettivo pagamento e della sanzione applicabile nel caso specifico in misura ridotta secondo quanto previsto dalla legge.

CAPO B INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 29 – Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è qui disciplinato in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della L. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 30 – Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune istanza di interpello, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati sul sito comunale.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune.
Può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti previsti al successivo articolo relativo all'efficacia della risposta all'istanza di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 31 – Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del precedente comma 5 del precedente articolo relativo alla "presentazione dell'istanza di interpello";
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del precedente articolo relativo alla "presentazione dell'istanza di interpello";
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 32 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet comunale.

Articolo 33 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione proposta dal contribuente, non pervenga entro i termini stabiliti si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO C AUTOTUTELA

Articolo 34 – Autotutela – Principi

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Responsabile del Servizio preposto o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Articolo 35 – Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 36 – Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Responsabile del Servizio preposto o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
- g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
4. Nell'esercizio dell'autotutela il Responsabile del Servizio preposto o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO D ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 37 – Disciplina dell’istituto

1. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218 del 19.06.1997 e s.m.i. e delle disposizioni che seguono.
2. Per contribuente s’intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Articolo 38 – Ambito di applicazione

1. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L’adesione del contribuente deve riguardare l’atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all’atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l’Ufficio deve compiere un’attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 39 – Attivazione del procedimento

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, successivamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento ovvero dell’avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Articolo 40 – Accertamento con adesione ad iniziativa dell’ufficio

1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell’attività di accertamento ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l’indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l’ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 41 – Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare (al Comune mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC), anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione il Comune formula l'invito a comparire.

Articolo 42 – Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente viene preliminarmente verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti all'Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 43 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 44 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di

accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia eventualmente richiesta. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. In caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata eventualmente concessa, il contribuente decade dal beneficio con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Articolo 45 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 46 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO E RECLAMO / MEDIAZIONE

Articolo 47 – Ambito di applicazione del Reclamo / Mediazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa, La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Articolo 48 – Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

Articolo 49 – Trattazione dell'istanza

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, l'ufficio tributi verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione dell'ufficio tributi.
3. Il responsabile dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede:
 - a) all'accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) alla formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Articolo 50 – Accordo di mediazione

1. Il responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Articolo 51 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni previste nel presente regolamento.
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Articolo 52 – Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Articolo 53 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Articolo 54 – Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, Il responsabile comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Articolo 55 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura

di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 56 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2022.
2. Da tale data si intendono revocati i seguenti regolamenti:
 - Regolamento generale delle entrate (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 62 del 31 agosto 2001, successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 92 del 23 ottobre 2001, modificato con deliberazioni consiliari n. 106 del 29.11.2007; n. 115 del 08.11.2010, n. 12 del 25.02.2011;
 - Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 29.06.2016).
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme generali che regolano la materia.